

REGOLAMENTO N° 45 DEL CONSIGLIO
relativo alla determinazione del prezzo limite delle
uova da cova di volatili da cortile

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 21 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova, e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che per evitare perturbazioni dovute ad offerte provenienti dai paesi terzi e fatte a prezzi anormali si deve fissare, per le uova da cova di volatili da cortile, un prezzo limite uniforme per la Comunità, tenendo conto dei prezzi dei cereali da foraggio sul mercato mondiale e di un coefficiente di trasformazione rappresentativo per i paesi terzi esportatori,

Considerando che poichè è stato fissato un coefficiente di trasformazione unico per le uova da cova e per le uova in guscio destinate al consumo occorre anche fissare un prezzo limite unico per tutte le uova in guscio di volatili da cortile,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

Per le uova da cova di volatili da cortile, il prezzo limite previsto dall'articolo 6, paragrafo 1, primo comma del regolamento n. 21 del Consiglio è fissato a 0,5025 unità di conto per chilogramma d'uova.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore alla data di applicazione alle uova in guscio del regime dei prelievi istituito dal regolamento n. 21 del Consiglio. È applicabile sino al 31 dicembre 1962, fatti salvi gli adattamenti previsti all'articolo 6, paragrafi 2 e 4 del regolamento n. 21 del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutte le sue parti ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 1962

Per il Consiglio

Il Presidente

M. COUVE de MURVILLE

REGOLAMENTO N. 46 DEL CONSIGLIO

relativo al metodo di fissazione del prelievo intracomunitario e del prelievo nei confronti dei paesi terzi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a 185 grammi

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea,

Visto il regolamento n. 22 del Consiglio relativo alla graduale attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame e in particolare l'articolo 10,

Vista la proposta della Commissione,

Considerando che è opportuno stabilire un rapporto appropriato tra i prelievi applicabili ai volatili da cortile vivi di peso non superiore a

185 grammi e quelli applicabili, da un lato, alle uova da cova e, dall'altra, ai volatili da cortile vivi o morti;

Considerando che l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, paragrafo 5 e dall'articolo 4, paragrafo 2 del regolamento n. 22 del Consiglio non permette di fissare i prelievi per i volatili da cortile di peso non superiore a 185 grammi ad un ammontare che corrisponda a questo rapporto,

Considerando tuttavia che tale rapporto può essere stabilito se per la determinazione dei prelievi applicabili ai suddetti prodotti si ricorre alle disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 1 e dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento n. 22 del Con-